




Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001576-13/05/2013-SC_MAR-T71-P

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000138	16/05/2013
CAL_MARCHE	A

Prot. N°

Allegati

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di JESI - nota prot.n. 15658 del 19 aprile 2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131; art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 41/2013/PAR approvata nell'adunanza del 7 maggio 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

(*lott. Carlo Serra*)



Deliberazione n. 41 /2013/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell'adunanza del 7 maggio 2013
composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI JESI

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 14 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Jesi con nota prot. 15658 del 19 aprile 2013 pervenuta il successivo 22 aprile 2013 a questa Sezione ed assunta in pari data al protocollo (n. 1420);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Jesi con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una articolata richiesta di parere in ordine alla corretta individuazione del soggetto tenuto a sostenere gli oneri economici connessi al rinnovo della Carta di



qualificazione del conducente e, segnatamente, di quelli relativi alla partecipazione al corso di formazione periodica cui, ex D.M. 16 ottobre 2009 s.m.i., è subordinato il rinnovo del predetto titolo abilitativo.

Evidenziato, in fatto,

- che il Comune di Jesi ha nella propria dotazione organica 15 dipendenti con profilo professionale "autista scuolabus" – di cui sei a tempo determinato e nove a tempo indeterminato – tutti in possesso della Carta di qualificazione del conducente;
- che per il rinnovo di detta Carta il D.M. 16 ottobre 2009 s.m.i. prevede la partecipazione ad un corso di formazione periodica il cui costo fissato in € 200,00 per ciascun dipendente ascende a complessivi 3000,00 euro;

Rilevato, in diritto,

- che non è rinvenibile un'espressa previsione di legge né una clausola contrattuale da cui possa discendere un obbligo dell'Ente, pur beneficiario della prestazione lavorativa, a sostenere – pagandoli ovvero rimborsandoli – gli oneri relativi al conseguimento ovvero al mantenimento del peculiare titolo abilitativo;
- che, pertanto, in difetto di specifica regolamentazione deve farsi applicazione del consolidato principio per cui è fatto divieto agli enti pubblici assumere oneri economici non previsti e, comunque, suscettivi di incidere sulla situazione patrimoniale dei medesimi;
- che, peraltro, sulla specifica questione è stato già statuito che *"laddove non esista una espressa previsione normativa debba ricadere sui soggetti adibiti allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente alla acquisizione ed al mantenimento nel tempo dello speciale documento"* (Sezione regionale di controllo per il Veneto-Deliberazione 133/2009/PAR).

Il Comune istante chiede, partitamente, di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine:

- alla corretta individuazione del soggetto che deve far fronte agli oneri connessi al rinnovo della dianzi richiamata Carta di qualificazione del conducente (singoli dipendenti ovvero Comune vertendosi in tema di spese di formazione del personale);
- alla possibilità di ritagliare un regime differenziato per i dipendenti di ruolo con profilo professionale di autista rispetto ai quali il costo del corso di formazione potrebbe essere considerato a carico della Amministrazione trattandosi di adempimento intervenuto successivamente all'assunzione degli stessi ed indispensabile per il mantenimento del profilo professionale;

Così ricostruiti i profili fattuali e giuridici prospettati dall'Ente istante, si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità



pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva rileva il Collegio che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, benché indicato in indirizzo tra i destinatari della richiesta medesima.


Nondimeno il Collegio ritiene la richiesta ricevibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata – a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito – non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Preme, tuttavia, evidenziare che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, svolga la funzione allo stesso intestata anche al fine di evitare, in ossequio ad un generale principio di economicità, la proposizione di richieste inammissibili ovvero aventi ad oggetto – come nel caso che ne occupa (*cfr. infra*) – questioni già scrutinate e decise dalla Sezione.

Venendo ai requisiti di ammissibilità.

Nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune – ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere: la stessa evoca, invero, una problematica con immediati riflessi sul bilancio dell'Ente che, pur afferendo ad una fattispecie specifica, può connotarsi come generale ed astratta in quanto finalizzata a chiarire se la spesa di cui trattasi possa gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni con conseguente imputazione a carico del bilancio.



Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonché, da ultimo, per quanto di interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

NEL MERITO:

La questione prospettata dall'Ente istante, pur articolato in due distinti quesiti, si appalesa – anche in ragione del tenore pressoché identico delle richieste di parere – sovrapponibile a quella oggetto della deliberazione n. 37/PAR/2013 di questa Sezione le cui conclusioni il Collegio ritiene di non disattendere.

Nell'occasione la Sezione, ricostruito brevemente il quadro normativo di riferimento e la natura del titolo abilitativo di cui trattasi, anche in applicazione dell'orientamento già maturato in seno alla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione controllo Veneto, deliberazione 133/2009/PAR), esprimeva l'avviso per cui *"in mancanza di una espressa previsione normativa, debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente l'acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già precedentemente svolta"*.

Deduceva, in particolare, a sostegno che *"non risulta esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cui trattasi e, d'altra parte esiste un divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi limiti, in particolare, vengono in rilievo quelli sanciti dal d.lgs. 165/2001 riguardanti il contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b.) e quello che rimanda a contratti collettivi o individuali l'attribuzione di trattamenti economici (art. 2, comma 3), nonché le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quelle recate dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006."*

Di qui l'impossibilità di ritagliare un regime differenziato per la diversa ipotesi di personale rispetto al quale la necessità di conseguire e di mantenere la specifica carta di qualificazione sia insorta successivamente all'assunzione degli stessi risultando la stessa irrilevante sotto lo specifico profilo scrutinato (cfr. deliberazione Sezione Marche citata).

P.Q.M.


Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Jesi ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 7 maggio 2013.

Il relatore


Valeria Franchi



Depositato in segreteria in data

Dott. Carlo Serra

- 9 MAG. 2013



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi

